

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore BONATESTA, BETTAMIO, BEVILACQUA,
CURTO, DE ANNA, DE CORATO, GRECO, MEDURI, RAGNO,
SPECCHIA, MONTELEONE, ASCIUTTI, FLORINO, DEMASI
e BUCCIERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1998

—————

Destinazione di una parte dei premi derivanti ai singoli vincitori da giochi di abilità, concorsi pronostici o altre manifestazioni di sorte al Fondo sanitario nazionale per favorire la ricerca e la sperimentazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di destinare una parte dei premi derivanti ai singoli vincitori da giochi di abilità, concorsi pronostici e altre manifestazioni di sorte, al Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini della ricerca e della sperimentazione in campo medico.

Il finanziamento della ricerca, in Italia, è sempre stato oggetto di accesa discussione per almeno due motivi: la relativamente esigua cifra percentuale riservata alla ricerca nell'ambito del prodotto interno lordo (PIL), cifra nettamente inferiore alla analoga investita negli altri sette Paesi industrialmente più sviluppati; i criteri per la divisione di queste risorse tra le varie aree disciplinari e, all'interno di ciascuna, il finanziamento dei singoli ricercatori.

Riguardo al primo punto, cioè la relativa scarsità di risorse per la ricerca, non si può tacere la peculiarità di non avere una cultura del mecenatismo scientifico.

Infatti, tranne alcune lodevoli eccezioni quali a esempio la ricerca sul cancro o *Telathon*, è ben raro che i privati, sia come persone fisiche, che come rappresentanti di aziende o industrie, abbiano scelto di indirizzare la «beneficenza» verso enti o gruppi di ricerca. Ciò è dovuto ad una mancanza generale di cultura e «sensibilità» scientifiche e di incentivi fiscali.

Finalmente con la legge finanziaria 1997, il Governo ha introdotto un meccanismo, almeno parziale, di defiscalizzazione di fondi destinati alla ricerca: tutta la comunità scientifica è in attesa di vedere se tale novità sarà in grado di cambiare questa attitudine.

Per quanto riguarda i fondi pubblici, oltre a sperare, sulla base di precisi impegni del

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), che la quota di prodotto interno lordo dedicata alla ricerca potrà significativamente aumentare nel prossimo futuro, v'è da fare una ulteriore considerazione.

La cifra di cui si parla riguarda la globalità della spesa per la ricerca che è canalizzata attraverso una moltitudine di enti erogatori: praticamente ogni Ministero, oltre il MURST, ha in bilancio cifre destinate alla ricerca, che in qualche caso sono veramente cospicue.

Viene, quindi, posto in evidenza il secondo motivo, cioè i criteri con i quali queste cifre sono assegnate ai diversi settori della ricerca e ai singoli ricercatori. Un'analisi della situazione attuale ci porta a constatare come, almeno nella maggioranza dei casi, i criteri corrispondono a due principali esigenze apparentemente contraddittorie: a) contentare il maggior numero di persone possibile; b) favorire un numero ristretto di persone conosciute. La soluzione contro degenerazioni simili sarebbe quella della valutazione qualitativa delle proposte di ricerca basata su due parametri: validità scientifica della proposta, confrontabile anche in campo internazionale, e professionalità del proponente.

Queste apparentemente semplici condizioni non hanno trovato, fino allo stato attuale, in Italia una seria applicazione per i seguenti motivi: 1) mancanza di volontà politica; 2) numero ristretto di valutatori; 3) insofferenza di moltissimi ricercatori a mettersi in discussione; 4) inesistenza, malgrado le buone intenzioni, di una sia pur parziale anagrafe della ricerca.

In questo quadro va inserito il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Sui premi derivanti a ciascun singolo vincitore dai giochi di abilità e dai concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché da manifestazioni a premio e di sorte, di cui alla legge 20 luglio 1982, n. 464, si applica un'imposta pari al 10 per cento.

2. I proventi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 sono versati al Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per essere destinati al finanziamento delle attività di ricerca di cui alla lettera *a*) del comma 2 del medesimo articolo 12, nonché delle attività di sperimentazione.

